

Civile Ord. Sez. 1 Num. 23095 Anno 2019

Presidente: VALITUTTI ANTONIO

Relatore: TRICOMI LAURA

Data pubblicazione: 17/09/2019

sul ricorso 20871/2015 proposto da:

Gavinelli Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n.173, presso lo studio dell'avvocato Marchese Teodora, rappresentato e difeso dall'avvocato Oddo Davide, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Veleno S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Quattro Fontane n.161, presso lo studio dell'avvocato Anglani Angelo, che la rappresenta e

R.G.N. 20871/2915
Cons. Laura Tricomi

ORD.
2019
2019

• difende unitamente all'avvocato Tola Antonio, giusta procura in
• calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 401/2015 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/06/2019 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:

Paolo Gavinelli aveva convenuto davanti al Tribunale di Sanremo
la società Veleno SRL, assumendo di essere socio di detta società e di
avere esercitato il diritto di recesso ex art.2473, secondo comma,
cod. civ. con lettera raccomandata del 26/9/2006, ed aveva chiesto la
condanna della convenuta al rimborso della sua partecipazione
societaria.

Il Tribunale respingeva la domanda preliminare di accertamento
della legittimità del recesso e dichiarava inammissibile la domanda di
rimborso della quota di partecipazione al capitale societario.

La Corte di appello di Genova, respingendo l'appello proposto da
Gavinelli, ha confermato la prima decisione.

Gavinelli propone ricorso per cassazione con un mezzo; replica
con controricorso la società Veleno SRL in liquidazione che deposita
anche memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo si denuncia "Violazione di norma di diritto -
Errore nella interpretazione e applicazione al caso di specie dei criteri
di calcolo della durata societaria in caso di costituzione per scissione e

conseguenze in relazione al diritto di recesso del socio per una durata eccessiva”.

La statuizione impugnata concerne l'esclusione da parte della Corte di appello della ricorrenza dei presupposti di fatto per ritenere che la durata prevista per la società potesse essere assimilata alla durata indeterminata, con la conseguenza di legittimare il recesso del socio, sulla considerazione che la durata, prevista nella misura di trentacinque anni, non poteva ritenersi abnorme.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia calcolato la durata sociale solo con riferimento alla Veleno SRL e non abbia tenuto conto del fatto che questa società era stata costituita nel 2006, con durata fino al 2040, per scissione dalla società La Bianchi Costruzioni Generali SRL, costituita a sua volta nel 1983 con durata fino al 2040, società quest'ultima dalla quale la Veleno aveva acquisito la quasi totalità del patrimonio e la compagine sociale e la cui durata, pari a cinquantasette anni, era stata ritenuta dalla stessa Corte di appello, in altra controversia, assimilabile alla durata indeterminata. A parere del ricorrente i due termini di durata andavano cumulati.

2. Il motivo è infondato e va respinto.

La questione risulta impostata in maniera non condivisibile ed errata, in quanto il ricorrente giunge ad individuare la durata di cui si duole (cinquantasette anni) sommando la durata della società scissa con quella della società beneficiaria Veleno.

Come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, la scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consiste nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o

di quote delle stesse ai soci della società scissa, e produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nei diritti, anche controversi (Cass. Sez. U. n. 23225 del 15/11/2016; Cass. n. 31313 del 04/12/2018), ciò a differenza di quanto avviene con la trasformazione di una società, ancorchè connotata di personalità giuridica (Cass. n. 23575 del 09/10/2017; Cass. n. 10332 del 19/05/2016; Cass. n. 13467 del 20/06/2011).

Ne consegue che correttamente la Corte di appello non ha considerato unitariamente la durata delle due società (società scissa e società beneficiaria), stante la assoluta autonomia delle stesse, che non potevano essere considerate come l'evoluzione di un medesimo soggetto cumulando i rispettivi termini di durata, come sostenuto dal ricorrente.

Va inoltre osservato che in caso di scissione della società, il diritto al disinvestimento del socio di minoranza che non abbia consentito alla scissione è tutelato in quanto, l'art.2473, primo comma, cod. civ. che disciplina il recesso del socio di SRL, prevede espressamente tale diritto per il socio rispetto alla tutela della stabilità del vincolo associativo e che nel presente caso il ricorrente non ha dedotto di avere esercitato tale tipologia di recesso.

Quanto alla riconosciuta legittimità della durata della sola società Veleno, si deve osservare che si tratta di una valutazione di fatto congruamente motivata e nemmeno censurata sul piano motivazionale.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 30.05.2002.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese de giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 30.05.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;

Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2019.